

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO
SEZIONE TERZA - R.G. N. 293/2021

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

Per il **COMUNE DI MONTEVAGO**, (c.f.: 92006330846) in persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore, On.le Dott.ssa Margherita La Rocca, corrente per la carica presso la Sede Comunale sita in Montevago, Piazza della Repubblica, elettivamente domiciliata in Menfi, Via della Vittoria C.le 29 n.7 presso lo studio dell'Avv. Paola Barbera del Foro di Sciacca (AG) (codice fiscale: BRBPLA76R69C286U), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso, ed in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.10 del 21/01/2021 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 092575097 ed al seguente indirizzo PEC: paola.barbera@avvsciaccia.legalmail.it,

contro

- 1) **Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia**, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale n.6 , presso cui legalmente domiciliato e rappresentato ex lege, con indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
- 2) **Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia**, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale n.6 , presso cui legalmente domiciliato e rappresentato ex lege, con indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it
- 3) **Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e**

Territoriale, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale n.6 , presso cui legalmente domiciliato e rappresentato ex lege, con indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

4) **Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale n.6 , presso cui legalmente domiciliato e rappresentato ex lege, con indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

5) **Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato Provinciale di Agrigento**, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale n.6 , presso cui legalmente domiciliato e rappresentato ex lege, con indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

6) **Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Servizio 9 Servizio per il Territorio di Agrigento** in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale n.6 , presso cui legalmente domiciliato e rappresentato ex lege, con indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, tratto da pubblici elenchi;

e nei confronti di, quali controinteressati,

- COMUNE DI PARTANNA, in persona del Sindaco pro tempore, sedente presso il Municipio di Partanna, Via Vittorio Emanuele 18, con indirizzo PEC: partanna@pec.it, tratto da pubblici elenchi,

- COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA, in persona del Sindaco pro tempore, sedente presso il Municipio di Castronovo di Sicilia **Piazza Municipio 1**, Castronovo di Sicilia, con indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castronovodisicilia.pa.it , tratto da pubblici elenchi,

- COMUNE DI RACALMUTO, in persona del sindaco pro tempore, sedente presso il Municipio di Racalmuto, Via Vittorio Emanuele, 13, 92020 Racalmuto con indirizzo PEC: comunediracalmuto.ag@pec.it, tratto da pubblici elenchi,

PER L'ANNULLAMENTO

1) della **nota del Servizio 9 – Servizio per il territorio di Agrigento – U.O. 2 “Gestione Fondi Extraregionali” del Dipartimento Reg.le dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ass.to Reg.le Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana, del 09/09/2021 prot. n.70703, versata in atti nel ricorso principale n.293/2021 in data 14/09/2021**, nella parte motivata e dispositiva con cui il Servizio ribadisce le determinazioni già assunte in precedenza di cui al verbale nota prot. n.100405 del 01/10/2020, ed il progetto presentato dal Comune ricorrente risulta “non cantierabile”

2) del **verbale di riesame ammissibilità e valutazione del 06/09/2021, versata in atti nel ricorso principale n.293/2021 in data 14/09/2021**, quale allegato alla superiore nota del 09/09/21, redatto dallo stesso U.S.T. di Agrigento, che, nel ribadire quanto già deciso in precedenza a sfavore del progetto del Comune di Montevago, sottolinea, in modo vago e generico, la “non cantierabilità” del progetto sulla scorta perché il parere rilasciato dall’IRF rinviava all’inoltro di tre copie cartacee del progetto ed il parere di “fattibilità sismica di massima” rimandava alla presentazione di specifici elaborati tecnici,

nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, (all.5) a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale del **13/11/2020**, pubblicato sulla GURS (n.60, anno74), Parte prima, del 04/12/2020, avente ad oggetto: *“Approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti al Bando Pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020”*, inoltre, per quanto occorra, si impugnano per l’annullamento, previa sospensione, gli atti allegati, propedeutici, premessi, connessi e conseguenziali ed ogni altro atto,

subordinato e coordinato, ancorché di carattere istruttorio e con rilevanza esterna anche implicita, allo stato anche sconosciuti e non espressamente citati, **tutti** nella parte motiva e dispositiva che dichiarano o per effetto, espresso o tacito, dei quali, è stato dichiarato **non ammissibile a finanziamento** il “ **PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLA STRADA SERAFINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRADA SAJARO CUP : C11B19000460006**” nell’ambito di intervento: “*Programma di Sviluppo Rurale REGIONE SICILIA 2014-2020 REG 1305/2013 Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura AZIONE 1 – VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI*”.

Il ricorso procede per i seguenti motivi ai quali si premette

IN FATTO

- Con il ricorso principale del 02/02/2021 introduttivo del giudizio n.293/2021 R.G. in atto pendente avanti l’Ecc.mo Tribunale, **che in questa Sede deve intendere integralmente trascritto e riportato**, il Comune di Montevago ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale, nonché degli atti pregressi, connessi e conseguenziali, che ha statuito l’esclusione a finanziamento del progetto in epigrafe indicato.

A fondamento della impugnazione principale deduceva in sintesi i seguenti motivi di ricorso:

- **1. Violazione e falsa applicazione del Reg.to UE n.1306/2013, modificato dal Reg. UE 2393 del 13/12/2017 e delle correlate decisioni attuative della Commissione Europea, nonché del DDG Ass.to Regione Sicilia Agricoltura n.2163 del 30/03/2016, del DDG n.1030 del 31/8/2016, del DDG n.1438 del 31/10/2016 e, da ultimo, del Bando di cui al DDG n.532 del 18/04/2019. Violazione dei principi di gestione programmi comunitari adottati dall’Autorità di Gestione del PSR con atto del 17/06/2019 prot. n.29627 – Eccesso di potere per difetto di presupposti, falsa**

rappresentazione dei fatti e sviamento dell'interesse pubblico, nonché difetto di motivazione

- **2.** *Violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in correlato disposto ricettivo ed integrativo della Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 – Violazione delle disposizioni attuative del Bando approvate con DDG n.1030 del 31/08/2016 e DDG n.1438 del 31/10/2016, sotto il profilo del difetto di istruttoria, omessa valutazione degli atti partecipativi al procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per discriminazione e difetto di ponderazione*

- **3.** *Eccesso di potere sotto il profilo della discriminazione e della uniformità di trattamento tra i partecipanti – Violazione dei principi autoregolamentanti la gestione dei programmi comunitari adottati dall'Autorità di Gestione*

- **4.** *Violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Direttiva Europea n.305/CEE del 26/07/1971, art.6 della L.241/90 e succ. mod. ed int. e per correlato analogico all'art.83, comma 9, del D.to Leg.vo n.50/2016 e succ. mod. ed int. Eccesso di potere per difetto di ponderazione ed istruttoria, omessa motivazione in punto al c.d. "soccorso istruttorio".*

- In esito alla notifica del ricorso si costituiva l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza e difesa dell'Amministrazione interessata.

- L'Ecc.mo Collegio di questo Tribunale con **ordinanza n.153/2021**, accoglieva la domanda cautelare *"ai soli fini del riesame da parte dell'Amministrazione intimata"* disponendo l'integrazione del contraddittorio che veniva prontamente adempiuta dal Comune ricorrente.

- L'Amministrazione ha inteso riesaminare le istanze del Comune ricorrente, esitando il risultato con la nota che si impugna in questa sede, conseguenziale al "verbale di riesame ammissibilità e valutazione" del 06/09/2021, confermando il punteggio di 70 punti ma rilevando la "non cantierabilità" del progetto per l'assenza del "parere di competenza del Genio Civile", ma evidenziando che il progetto è corredato di **parere di fattibilità sismica del Genio Civile di Agrigento del 04/12/2019.**

- Va rilevato che l'Amministrazione resistente **non ha sostanzialmente ottemperato all'obbligo prescritto dall'Ecc.mo Collegio, in quanto ha semplicemente riproposto le sue valutazioni ex ante, sebbene nell'ordinanza de qua era chiaramente indicato che: "ritenuto che al danno prospettato dal Comune ricorrente è possibile ovviare mediante un ordine di riesame da parte dell'Amministrazione che, in sede di ri-esercizio del potere, tenga conto e motivi in ordine ai profili di censura dedotti in ricorso"**

- L'Amministrazione ha sostanzialmente ignorato le motivazioni del ricorso, riproducendo in modo speculare le valutazioni ex ante e, così, eludendo le prescrizioni dell'Ecc.mo Collegio. Da tale inopinata condotta, del tutto illegittima, incoerente ed elusiva, discende l'interesse immediato e diretto e la necessità dell'Ente a proporre la presente impugnazione per motivi aggiunti, al fine di estendere l'impugnazione agli atti sopra indicati (nota e verbale versati in atti), che risultano anch'essi illegittimi e meritevoli di annullamento, così come gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

1° . *Violazione e falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, in correlato disposto ricettivo ed integrativo della Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 – Violazione delle disposizioni attuative del Bando approvate con DDG n.1030 del 31/08/2016 e DDG n.1438 del 31/10/2016, **violazione delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 153 dell'11/03/2021 di Codesto Ecc.mo Collegio**, sotto il profilo del difetto di istruttoria, omessa valutazione degli atti partecipativi al procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per discriminazione e difetto di ponderazione*

Anche gli atti impugnati in questa Sede vanno censurati per la palese violazione delle norme procedurali e di trasparenza amministrativa, nonché per l'obbligo di "motivazione" espressamente statuito dall'Ordinanza del Collegio.

Invero, l'Amministrazione resistente, in realtà, nel verbale di riesame ha eluso le disposizioni del Collegio in quanto non ha minimamente tenuto conto delle

motivazioni e delle doglianze che erano state prospettate a sostegno del ricorso principale.

In particolare, era stato chiaramente dedotto nel ricorso principale (pag.5 e 6), *expressis verbis*,:

" **Circa il N.O. del Genio Civile.** Rilevava il Comune che con nota prot.12237 del 29/11/2019 aveva trasmesso all'Ufficio del Genio Civile il progetto dei lavori per il rilascio del parere di fattibilità sismica ai sensi degli artt.17 e 18 della L.64/1974, artt.93 e 94 DPR 380/2001. L'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, con nota prot. n.235916 del 04/12/2019 ha rilasciato favorevole **Parere di fattibilità sismica di massima ai sensi della L.02/02/1974 n.64 (artt.13,17,18) sul progetto esecutivo dei lavori** a firma dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio (***all.14***) . L'Ufficio ha restituito una copia degli elaborati regolarmente vistata. Anche in questo caso, in violazione dell'art.15.1 del bando sopra calendato, il Comune ricorrente non è stato chiamato ad alcuna integrazione o richiesta di chiarimenti da parte degli Uffici deputati alla istruttoria delle domande di finanziamento.

Sia l'Ispettorato che il Genio Civile, del resto, hanno rilasciato i superiori favorevoli pareri, rinviando "prima dell'inizio dei lavori" ogni ulteriore rilascio formale del "nulla-osta" (quindi a finanziamento ottenuto). Né gli Uffici preposti alle tutele hanno dichiarato o manifestato circostanze ostative all'approvazione del progetto in pregiudizio ai regimi di tutela ascritti.

Sulla cantierabilità. Il Comune ha ritenuto di dover puntualizzare anche che il progetto era perfettamente ammissibile ai fini della graduatoria. A tal proposito ha fatto giusta memoria della recente pronuncia del Giudice Amministrativo: *la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché la stessa non può valere non come criterio di selezione incidente sull'inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente alla presentazione della domanda a corredo della quale appare sufficiente la presentazione di un progetto esecutivo. Ed invero il requisito della cantierabilità, anche nella presente fase di merito, appare un onere sproporzionato da*

imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi. Il predetto carattere sproporzionato dell'adempimento in parola, a fronte – ripetesi – della presentazione di un progetto esecutivo, risulta accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori (cfr. in materia TAR Palermo Sez. I, sentt. n. 1426/2019; n. 1531/2019; n. 2231/2019; n.2783/2019)."

Nei provvedimenti che si impugnano, invece, viene ripetuto immotivatamente che il *"progetto presentato dal Comune di Montevago non risulta cantierabile"*.

In modo del tutto avulso dalla fattispecie concreta, l'Amministrazione chiosa che *il requisito della cantierabilità sarebbe una condizione che elimina alla radice eventuali criticità progettuali* " da acquisire per scongiurare possibili contenziosi con la Ditta esecutrice ed il conseguente prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere.

Ma la stessa Amministrazione incorre in un gravissimo vizio di illogicità e di discriminazione ben difficilmente giustificabile in questa Sede.

Ad onta, infatti, della ritenuta "essenzialità" del nulla osta del Genio Civile, **come del resto già lamentato e censurato nel ricorso principale (pp.13-14):**

Non pare peregrino ed ultroneo ravvisare nella condotta degli Uffici dell'Assessorato una palese violazione (e dunque un eccesso di potere) del principio di uniformità di trattamento e di condotta nei confronti dei partecipanti.

E ciò con particolare riferimento al requisito del "nulla-osta" del Genio Civile, la cui lacuna è stata oggetto di contestazione al Comune ricorrente.

Invero, scorrendo la graduatoria allegata al DDG del 13/11/2020 di approvazione della **graduatoria finale dei progetti finanziabili** (atto principale impugnato), non può farsi a meno di notare che:

- i progetti titolati al Comune di Castellammare del Golfo (**ben tre: n.73; n.74; n.92**) recano l'annotazione: *"il beneficiario, una volta esperita la procedura di affidamento dei lavori all'impresa esecutrice dovrà ottenere il necessario n.o. da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente"*;
- analoga annotazione si riscontra per il progetto n.121) titolato al Comune di Partanna.

Di conseguenza, appare logico e coerente concludere che il difetto del "nulla osta" del Genio Civile non integra un requisito essenziale ai fini dell'inserimento fra i progetti finanziabili, atteso che l'ottenimento dello stesso è posponibile addirittura sin dopo l'esperimento della procedura di affidamento.

In ultima analisi e sempre per coerenza ed uniformità di trattamento, non si comprende come fra le ragioni di esclusione per il progetto presentato dal Comune ricorrente possa rinvenirsi il "nulla-osta" del Genio civile, tanto più che l'Ente ha ottenuto un "parere favorevole di fattibilità sismica" che preannuncia l'emissione del nulla-osta come atto consequenziale.

La stessa Autorità di Gestione prescrive sul punto che: *la corretta applicazione del principio del favor participationis, implica anche che non possa essere esclusa dalla gara la domanda che, conforme alle prescrizioni del bando, contenga anche elementi idonei ad integrare, sostanzialmente, le prescrizioni di norme generali, applicabili alla procedura, e non richiedenti rigidi formalismi, stabiliti a pena di esclusione.*

Ed inoltre, *il potere amministrativo deve essere esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza. Nel caso di clausole poco chiare è da preferire l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (anziché quella che la ostacoli), essendo esclusa, per la commissione di valutazione, la possibilità di ricavare implicitamente dei requisiti di partecipazione o delle cause di esclusione non previste nella lex specialis del bando.*

Appare palese, nel caso di specie, la violazione dei principi declinati dalle norme e dalla stessa Autorità di Gestione, essendo stata disattesa ogni regola di ragionevolezza, proporzionalità ed uniformità di trattamento.

Tale disaffezione degli Uffici per i criteri predeterminati dalla stessa Autorità di gestione dei programmi comunitari costituisce una precisa violazione di legge di cui alla L.241/90 e succ. mod. ed int.:

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Il rispetto dei criteri di condotta predeterminati costituisce, dunque, un principio inderogabile, di chiara fonte normativa e sul cui rispetto non possono sussistere dubbi o riserve.

Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato merita censura ed annullamento in favore delle ragioni del Comune ricorrente ad ottenere l'inserimento in graduatoria del progetto presentato tra i progetti finanziabili".

La sperequazione posta in essere dall'Amministrazione rasenta l'arbitrio.

È di tutta evidenza che l'aver ignorato le ragioni del ricorso ha avuto come conseguenza l'emissione di un "riesame" privo dei connotati e delle caratteristiche essenziali che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione non soltanto a riconoscere il punteggio di "70", ma di dichiarare il progetto ammissibile e finanziabile.

Infatti, il semplice riconoscimento del punteggio avrebbe garantito l'inserimento in posizione utile della graduatoria per l'ottenimento del finanziamento.

Non appare ultroneo richiamare in questa Sede, quanto articolato ed esposto sul punto nel ricorso principale (pp.7-11):

L'Ente ricorrente si è visto negare ingiustamente l'inserimento in graduatoria fra i progetti ammissibili a finanziamento.

La grave omissione procedurale (l'Ufficio non ha riscontrato la memoria istruttoria e gli allegati) pure censurata *a seguire* con motivo autonomo, nulla toglie alla circostanza che il progetto presentato dal Comune di Montevago conteneva tutti i requisiti per essere incluso nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

La strategia di intervento del P.S.R. Sicilia 2014/2020 illustrata nelle "disposizioni attuative", recita: *E' innegabile, infatti, che l'economia rurale regionale è fortemente condizionata dalla inadeguatezza di strade interpoderali. Il PSR 2014-2020 interverrà su questo aspetto promuovendo interventi di miglioramento dell'accesso ai terreni agricoli, mediante la costruzione o il miglioramento di strade di accesso.*

Il progetto in questione rientra a pieno in quest'ottica di intervento.

Come illustrato nelle **relazioni tecnica ed agronomica (all.17)** a corredo del progetto:

- a) l'intervento è correlato al ripristino ed alla creazione di una carrabilità in un'ampia porzione di territorio svantaggiata dall'assenza di infrastrutture viarie;
- b) le aziende agricole interessate all'intervento, dettagliatamente nella relazione agronomica e quantificabili in diverse decine, oltre al traffico occasionale e transitorio, hanno una vitale esigenza per l'economia del territorio, per la promozione dello stesso e la fruizione rurale e turistica dello stesso;
- c) l'**E.S.A.**, con nota del 2/12/2019 prot. n.13415, **ha rilasciato il proprio Nulla Osta (all.18)** quale Ente proprietario delle strade rurali "Sajaro" e "Serafino", in attuazione dei compiti istituzionali di sviluppo e potenziamento del territorio rurale;
- d) la realizzazione del progetto consentirà alle macchine agricole ed ai veicoli adibiti al trasporto merci di potere transitare in sicurezza lungo un nastro stradale di quasi quattro chilometri con il collegamento diretto **tra reti di viabilità principale rappresentati dalla SP 43 e dalla SS 188;**

e) l'intervento si pone in stretta correlazione con l'altro, già aggiudicato, che riguarda la parte omessa del tracciato stradale che, in caso di mancata realizzazione del progetto oggetto del presente ricorso, si troverebbe del tutto monco e privo di sbocchi.

La sostanziale integrità e completezza del progetto, per le indicazioni fornite in parte narrativa delle premesse e la corrispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste dal P.S.R. Sicilia 2014/2020, rendono illegittima per lo sviamento di interesse pubblico sottostante alla realizzazione del progetto.

* * *

In tale ambito, l'**Autorità di Gestione del PSR** ha emesso in data 17/6/2019 l'atto prot. n.29627 (**all.19**) in cui ha adottato alcuni **principi uniformatori** della "gestione programmi comunitari" in relazione al PSR Sicilia 2014/2020 ed a altri interventi.

In particolare, l'atto in questione prevede: *L'agire dell'amministrazione pubblica deve essere sempre proporzionato all'obiettivo perseguito dalle norme, imponendo ai cittadini e alle imprese il minor onere possibile e garantendo la non arbitrarietà delle scelte, che devono essere logiche e consequenziali rispetto alle premesse risultanti dai fatti, utilizzando gli spazi lasciati dalla legge per meglio rispondere ai casi concreti. Il Consiglio di Stato è intervenuto più volte con la declinazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza quali parametri di riferimento costante per tutta la pubblica amministrazione.*

L'Autorità riconosce che: *la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il criterio di **ragionevolezza** impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedurali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità. (...) E' stato più volte richiamato il consolidato principio del **favor participationis** in forza del quale, tra più interpretazioni del bando è da preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero di possibili aspiranti. Il potere amministrativo deve essere esercitato con utilizzo di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza. Nel caso di clausole poco chiare è da preferire l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (anziché quella che*

la ostacoli), essendo esclusa, per la commissione di valutazione, la possibilità di ricavare implicitamente dei requisiti di partecipazione o delle cause di esclusione non previste nella lex specialis del bando.”

Accanto ai superiori principi uniformatori, l’Autorità di Gestione, a buon diritto, richiama anche le norme sulla partecipazione amministrativa e sul c.d. “soccorso istruttorio” (che saranno oggetto di separate valutazioni in questa Sede), sulla cui applicazione indirizza gli Uffici istruttori, sempre al fine di favorire la massima partecipazione e di evitare l’esclusione dei progetti a motivo di deficienze o pseudo tali di natura formale o ai quali si possa rimediare in corso d’opera.

Nella specie, poi, è evidente il difetto di motivazione del provvedimento finale, il quale:

- a) omette di considerare le difese e gli allegati dell’Ente ricorrente avverso la graduatoria provvisoria;
- b) statuisce l’esclusione dagli interventi ammissibili a finanziamento con motivazione del tutto generica, apodittica, autoreferenziale e priva di riscontri istruttori.

Se è vero che l’Autorità di Gestione del PSR deve uniformarsi per prima alle regole che essa stessa si è data, il provvedimento di esclusione dagli interventi ammissibili a finanziamento approvato con DDG del 13/11/2020 deve essere annullato per le palesi violazioni di leggi e regolamenti e per l’eccesso di potere da cui è viziato.

Si ribadisce che il progetto oggetto del presente ricorso:

- a) ha un punteggio in fase di autovalutazione di 70 punti (risultano ammessi alla Sezione “finanziabili” progetti con la valutazione di appena 41-43 punti);
- b) è munito del parere di fattibilità sismica rilasciato dall’Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento;
- c) è munito del parere favorevole di ammissibilità idrogeologico rilasciato dall’Ispettore Capo Ripartimentale delle Foreste – Tutela del vincolo idrogeologico;
- d) ha il nulla osta dell’Ente proprietario delle strade rurali (E.S.A.);
- e) è conforme dal punto di vista urbanistico e territoriale;

f) promana dall'Ente pubblico esponente della collettività e perciò preposto alla tutela di interessi collettivi e pubblici;

g) non c'è soluzione di continuità nel tragitto, anzi, la realizzazione dell'intervento consente l'unificazione di un tronco viario di importanza strategica ed essenziale ai fini di sviluppo dell'area rurale e di promozione del territorio *sub specie* dell'economia agricola e dei prodotti tipici del territorio;

h) consente a decine di aziende agricole di usufruire di una infrastruttura primaria, migliorando l'economia ed i vantaggi dell'interscambio dei prodotti agricoli.

Nel richiamare, sui singoli punti di preventiva contestazione istruttoria, quanto dedotto nella memoria dell'Ente, si rimane basiti dalla laconicità della motivazione dell'esclusione, che travisa integralmente la realtà e denota scarsa tutela degli interessi pubblici sottesi all'intervento.

Ciò rende del tutto immotivata la draconiana esclusione del progetto dal novero di quelli finanziabili, provvedimento che appare del tutto sproporzionato ed irragionevole rispetto alla asserita entità delle lacune formali rilevate.

E ciò in quanto gli atti contestati (pareri favorevoli) rispetto a quelli indicati (nulla osta) non risultano ostativi, anche alla luce della Giurisprudenza sopra richiamata che ritiene illegittima la esclusione dalla graduatoria per la sproporzionalità dell'onere imposto ai partecipanti in merito alla c.d. "cantierabilità" e che giova ricordare: *"il requisito della cantierabilità, anche nella presente fase di merito, appare un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi."* (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n.2476/2019; TAR Palermo Sez.I, n.2285/2019, etc...)

Sotto tale profilo principale, **l'interesse pubblico** tutelato (realizzazione intervento di interesse collettivo, attuazione di misura di sostegno UE, promozione del territorio rurale e della economia agricola) risulta essere stato sviato.

Si ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato ed ogni altro atto ad esso correlato, per quanto di ragione, per manifesta carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere per sviamento e violazione di normativa primaria e secondaria, debba essere annullato, con la inclusione del progetto del Comune di ricorrente nella graduatoria dei progetti finanziabili.

Per quanto sopra, i provvedimenti impugnati in questa Sede vanno censurati ed annullati in quanto assunti *contra legem* e frutto di palese ed inequivoco eccesso di potere.

ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 41 C. 4 C.P.A.

E/O EX ART. 52 C. 2 C.P.A.

Il presente ricorso viene notificato a n. 3 controinteressati.

Nell'ipotesi in cui da parte dell'Ecc.mo Collegio si ritenga necessaria la notificazione nei confronti di altri controinteressati, si chiede che il Presidente della Sezione cui il ricorso è assegnato disponga che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ex art. 41 c. 4 c.p.a., prescrivendone le modalità, od anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c.2 c.p.a. (si vedano, in tal senso, TAR Palermo, Decreti Presidenziali nn. 679/2018, 989/2016 e 987/2016).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto,

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Adversis reiectis; per i motivi sopra esposti e comunque con ogni altra statuizione, voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, nonché i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto

- nel merito annullare gli atti impugnati perché illegittimi, infondati, viziati da eccesso di potere e, pertanto, anche disapplicando ogni atto e/o provvedimento censurabile e contrario, adottare ogni provvedimento di rito e di merito per la inclusione del progetto presentato dal Comune ricorrente fra i progetti ricevibili e finanziabili di cui al DDG del 13/11/20202 in posizione corrispondente al punteggio di valutazione sulla scorta dei criteri previsti in bando;

- ove ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio, disporre che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ex art. 41 c. 4 c.p.a. e/o ex art. 52 c.2 c.p.a., prescrivendone le modalità
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Il valore della presente controversia è indeterminato e l'importo versato a titolo di contributo unificato è di € 650,00.

Si producono i seguenti documenti citati in ricorso:

- 1) nota del Servizio 9 – Servizio per il territorio di Agrigento – U.O. 2 del 09/09/2021 prot. n.70703,
- 2) verbale di riesame ammissibilità e valutazione del 06/09/2021,
- 3) delibera G.M. di incarico del 15/11/2021.

Con riserva di ogni diritto, ivi compreso di svolgere motivi aggiunti alla luce dell'accesso ai documenti dell'Ente.

Menfi lì 15/11/2021

Avv. Paola Barbera